

R O M A

STUDIO LEGALE

Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori

00187 ROMA Via Sistina, 121

Tel 06 47818460 – 06 47818464

81031 AVERSA (CE) Via S. D'Acquisto, 73 –

Telefax 081/8130853

luigi.roma@avvocatismcv.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse della sig.ra **Salviati Pia Nicole** nata a Villaricca (Na) il 22.09.1995 e residente in Parete (Ce) alla via 25 Aprile n. 3 (C. F. SLVPCL95P62G309I), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall' Avv. Luigi Roma (RMOLGU81B25G309Q - P.IVA 03307900617) (FAX 081/8130853 pec: luigi.roma@avvocatismcv.it) e con questi elett.te dom.ta come da registri di giustizia

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

e nei confronti

Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del l.r.p.t.,

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, in persona del l.r.p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI

- a) Del decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031682.20-08-2024-1 con il quale sono state approvate in via definitiva per l'a.s. 2024/25 le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili ex Aree A e B del personale A.T.A. della provincia di Roma;
- b) delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili ex Aree A e B del personale A.T.A. della provincia di Roma, valide per l'a.s. 2024/2025 allegate al decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di

Roma prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031682.20-08-2024-1;

- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente al riconoscimento di ulteriori punti 5,235 quali titoli di servizio nelle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili ex Aree A e B del personale A.T.A. della provincia di Roma, valide per l'a.s. 2024/2025 allegate al decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031682.20-08-2024-1.

PER IL RISARCIMENTO

Di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

FATTO

- 1) La ricorrente in data 25.05.2024, con prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11041994.25-05-2024.25-05-2024 presentava all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, domanda di inserimento nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi. (doc. 1)
- 2) Inclusa nelle graduatoria provvisoria, le veniva assegnato un punteggio di 15,24 di cui 12,50 per titoli di servizio che la collocava al 3099° posto.
- 3) Verificata la non corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, in data 02.08.2020 presentava reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, chiedendo l'adozione di un provvedimento in autotutela di rettifica delle determinazioni assunte.
- 4) Senonchè in data 20.08.2024, veniva pubblicata la graduatoria permanente provinciale di cui all'art. 554 del D. L.vo 16.04.1994, n.297, e si accorgeva che nell'assegnazione dei punteggi, l'Amministrazione non aveva corretto **l'errore segnalato collocandola al posto 3050 non attribuendole nel conteggiare i titoli di servizio ben 5, 235 punti.**

- 5) Giunti in prossimità della scadenza del termine per la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Codesto On. Le Tribunale, a fronte della la ricorrente si vedeva costretto alla presentazione del presente rimedio giurisdizionale.

Ragion per cui i provvedimenti in questa sede gravati, si appalesano illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell' L'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e ss l. 241/90 s.m.i. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria carenza o erronea valutazione dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione. Sviamento dell'attività amministrativa.

L'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009 all'art.11 rubricato *"Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi"* al comma 11.1, testualmente afferma che: *"I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);(...)"*.

All'allegato A/4, contenente la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo di collaboratore scolastico, per cui ha presentato domanda la ricorrente, al capo B), rubricato *"TITOLI DI SERVIZIO"*, espressamente prevede che per il: *"2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato (4) (5) (6) (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg"*

Al capo 3), che: *"Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane"*

all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg."

Nelle note alle tabelle di valutazione, per quanto di interesse alla decisione del presente ricorso, viene specificato che:

"(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso .

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05."

Orbene, nel caso di specie che occupa il Collegio, la ricorrente ha prestato servizio quale collaboratrice scolastica

- dal 14/09/2019 al 30/08/2020 per n. 8 ore nell'anno scolastico 2019/20 (0,25 x 12 = 3,00) e dal 01/09/2020 al 25/05/2021 (0,25 x 9 = 2,25) per n. 8 ore nell'anno scolastico 2020/21 e dunque per un totale complessivo di **5, 25 punti**, presso l'Istituto Paritario Parificato Kinder Garden School s.r.l., riconosciuta partitaria pcon decreto n. 25/M del 25.03.2003 dalla Direzione Scolastica Regionale per la Campania e per i servizi prestati sono stati versati, come di norma, i contributi previdenziali presso la sede I.N.P.S. di Caserta – matricola "2003632006".

Ha altresì:

- servizio prestato nell'a.s. 2021/22 dal 24/09/2021 al 08/06/2022 (0,50 x 9 = 4,5) presso l' I.C FONTANILE ANAGNINO statale;
- servizio prestato nell'a.s. 2022/23 dal 19/09/2022 al 15/11/2022 (0,50 x 1 = 0,50) presso l' I.C FONTANILE ANAGNINO statale;

- servizio prestato nell'a.s. 2022/23 dal 16/11/2022 al 30/06/2023 ($0,50 \times 7 = 3,5$) presso l'I.C. VIA DELL'AEROPORTO statale
- servizio prestato nell'a.s. 2023/24 dal 11/09/2023 al 30/11/2023 ($0,50 \times 3 = 1,5$) presso l'I.C. SIMONETTA SALACONE statale;
- servizio prestato nell'a.s. 2023/24 dal 11/01/2024 al 27/03/2024 ($0,50 \times 3 = 1,5$) presso l'I.C. VIA MEROPE statale;
- servizio prestato nell'a.s. 2023/24 dal 03/04/2024 al 04/04/2024 (0 punti) presso l'I.C. VIA MEROPE statale;
- servizio prestato nell'a.s. 2023/24 dal 05/04/2024 al 05/04/2024 (0 punti) presso l'I.C. VIA MEROPE statale;
- servizio prestato nell'a.s. 2023/24 dal 08/04/2024 al 04/06/2024 ($0,50 \times 2 = 1,00$ punti) presso l'I.C. VIA MEROPE statale;

Infine, ha prestato servizio come assistente amministrativo

- servizio prestato nell'a.s. 2018/19 dal 19/03/2019 al 30/06/2019 ($0,075 \times 3 = 0,225$) presso la SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " LA FAVOLA"

Il tutto, comporta l'attribuzione di TITOLI DI SERVIZIO per un totale di 17, 975 punti, a fronte dei 12,74 riconosciuti, con un errore differenziale di ben 5, 235 punti.

Ragion per cui alla ricorrente vanno riconosciuti i titoli di servizio non conteggiati e il ricorso accolto.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

L'attività posta in essere dai resistenti, è causa diretta e determinante di tutti i danni derivanti al ricorrente dai provvedimenti impugnati e si configura sotto due profili. In particolare v'è responsabilità della p.a. per i danni causati per l'illegittimo esercizio e per mancato esercizio dell'attività amministrativa.

Ne consegue una evidente responsabilità risarcitoria imputabile alle Amministrazioni qui convenute.

E' in particolare evidente una relazione di causalità rilevante tra il fatto assunto come lesivo (l'atto e il comportamento illegittimo commissivo ed omissivo

dell'Amministrazione) e l'evento generatore del danno, di carattere patrimoniale e non (mancata chiamata per supplenza, mancata immissione in ruolo).

Sussistono tutti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno quali:

- condotta illecita dell'amministrazione;
- colpa dell'amministrazione;
- danni subiti dalla ricorrente derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato;
- nesso di causalità tra comportamento dell'amministrazione e danno;
- sussiste altresì la giurisdizione del Giudice Amministrativo a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno.

Il danno dovrà essere risarcito per equivalente e deve essere quantificato tanto a titolo di danno emergente quanto di lucro cessante. In ogni caso il danno dovrà essere risarcito in considerazione della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa quantificata, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.

Qualora la quantificazione del danno per equivalente risulti impossibile o di notevole difficoltà si richiede espressamente che il Collegio proceda alla liquidazione dei danni in via equitativa.

In via subordinata, vorrà il Collegio, ai sensi dell'art. 34, c. 4. c.p.a., stabilire i criteri in base ai quali i resistenti dovranno proporre a favore del ricorrente il pagamento di una somma entro un congruo termine. Con riserva sin d'ora in caso di mancato accorso, di proporre ricorso per ottemperanza per chiedere la determinazione della somma dovuta.

Si chiede inoltre espressamente la pubblicità della sentenza come forma di contribuzione alla riparazione del danno ai sensi dell'art. 90 c.p.a.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso. Quanto al danno grave ed irreparabile ed emerge sotto un duplice profilo. Il primo, relativo alla circostanza che il mancato inserimento non consente alla ricorrente di essere chiamata per conseguire un contratto di lavoro che Le conferisca maggiore stabilità potendo aspirare con

l'attribuzione dei punteggi sottratti, ad un incarico annuale. Il secondo profilo attiene alla circostanza che la ricorrente è pregiudicata anche relativamente alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 40 CO. 4 C.P.A.

Il sottoscritto procuratore con richiesta formulata a mezzo pec in data 02.10.2024 ha richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, ai fini della corretta notificazione ai controinteressati del presente ricorso, gli indirizzi di residenza e/o gli indirizzi pec dei soggetti inseriti nella graduatoria relativa al profilo di collaboratore scolastico impugnata. Il mancato riscontro alla istanza formulata, non consente al sottoscritto procuratore di poter procedere alla notificazione e/o all'integrazione del contraddittorio nei termini decadenziali assegnati, pertanto si chiede di voler autorizzare, se del caso, la notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma o su altra piattaforma indicata da S.E.

P.Q.M.

Si conclude: a) per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, degli atti tutti impugnati; b) per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di servizio non conteggiati per 5,235 punti ; c) con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni.

Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del disposto dell'art. 13, co. 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della L. 296/2006 e s.m.i., il contributo unificato versato è pari ad € 325, 00.

Avv. Luigi Roma